

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE**

composta dai sig.ri magistrati
dott. Giuseppe Lo Sinno, Presidente
dott. Angelo Martinelli, Consigliere
dott.ssa Antonella Izzo, Consigliere rel.

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. xxx/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra

MANDATARIA (C.F. OMISSIS) in nome e per conto di CESSIONARIA (C.F. OMISSIS)

appellante

E

DEBITORE 1 (C.F. OMISSIS), DEBITORE 2 (C.F. OMISSIS), DEBITORE 3 (C.F. OMISSIS) e DEBITORE 4(C.F. OMISSIS);

**contumaci
appellati**

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. OMISSIS);

**contumace
appellata**

oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n.xxx/2021 pubblicata in data 28/12/2021

IN FATTO E IN DIRITTO

La società **MANDATARIA**, agendo in nome e per conto della società **CESSIONARIA** del credito azionato da **BANCA** nella procedura esecutiva contro **DEBITORE 1, DEBITORE 2, DEBITORE 3** e **DEBITORE 4** pendente con il n.xx/2017 r.g.e. davanti al Tribunale di Frosinone, proponeva reclamo contro l'ordinanza in data 29/9/2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e ordinato la cancellazione del pignoramento a causa del mancato pagamento delle somme liquidate al professionista delegato dal Tribunale, per acconto sui compensi e spese di pubblicità, entro i termini stabiliti nell'ordinanza di delega.

A motivo del reclamo la società creditrice, richiamato l'art.631 bis c.p.c. e considerato che tale disposizione configura una nuova ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo per inattività delle parti processuali, osservava che, non recando l'ordinanza di vendita l'indicazione di un termine per la pubblicazione dell'avviso di vendita, il G.E., verificato l'intervenuto pagamento degli oneri di pubblicità, avrebbe dovuto ordinare al delegato l'immediata pubblicazione dell'avviso sul portale e l'inoltro della documentazione per la pubblicità sui siti internet alle società che gestiscono il servizio di pubblicità mirata.

Osservava che il pagamento delle spese di pubblicità era stato effettuato in un tempo congruo, mediante bonifico con valuta 5/7/2021, tale da consentire la pubblicazione sul portale ministeriale delle vendite pubbliche nell'usuale termine dei 70 giorni antecedenti l'esperimento di vendita, fissato per il 22/10/2021, in ossequio a quanto previsto dall'ordinanza di delega.

Evidenziava che detto pagamento era intervenuto a distanza di soli 14 giorni tra la data di emissione della nuova fattura e nota di credito della precedente emessa il 21/06/2021, come emergeva dalla stessa relazione depositata in data 20/07/2021 dal professionista delegato, ove viene indicato l'avvenuto pagamento come richiesto.

Deduceva quindi che il G.E., erroneamente, non aveva verificato la tempestività del detto pagamento in ragione dell'esperimento di vendita ed esplicitava il proprio interesse alla prosecuzione della procedura, alla quale aveva sempre dato impulso sostenendo spese vive per circa 10.000,00 euro, circostanze non adeguatamente valutate dal G.E. nel dichiararne l'estinzione.

Il Tribunale di Frosinone respingeva il reclamo con la sentenza n.xxxx/2021, osservando che il reclamante aveva dedotto un vizio che non riferiva all'avversata ordinanza di estinzione della procedura, bensì all'ordinanza di vendita, quale atto presupposto, nella parte in cui, oltre a non specificare il termine entro il quale sarebbe dovuto avvenire l'inserimento dell'avviso di vendita sul portale PVP, aveva ancorato l'effetto estintivo al termine fissato per il versamento delle spese di pubblicità e di acconto al professionista delegato, piuttosto che a quello per l'inserimento dell'avviso di vendita sul PVP.

Osservava che la censura riguardante l'ordinanza di vendita, della quale l'ordinanza impugnata era meramente attuativa, avrebbe dovuto essere sollevata proponendo opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc nel termine perentorio stabilito da tale disposizione.

Osservava, infine, che erano irrilevanti gli errori di fatturazione commessi dal professionista delegato e i tempi di cui necessita l'istituto di credito per evadere le richieste di pagamento inviategli dal professionista stesso.

La sentenza è stata impugnata da **CESSIONARIA**, rappresentata da **MANDATARIA**.

Lamenta l'appellante che il Tribunale non abbia colto il senso del reclamo, che era specificamente rivolto all'ordinanza di estinzione, non a quella di vendita, e che era basato sul rilievo che le spese per le pubblicazioni sui siti internet e per l'acconto sui compensi di custodia e delega, unitamente agli oneri di pubblicità obbligatoria sul PVP erano state tutte pagate entro il termine di 60 giorni prima del 22/10/2021, data fissata per il primo esperimento di vendita, unico termine perentorio fissato nell'ordinanza di vendita a pena dell'estinzione della procedura.

Osservava in particolare che:

1) *la fattispecie estintiva in esame non può ritenersi integrata dal solo mancato versamento del contributo da parte del creditore (pignorante o intervenuto munito di titolo esecutivo), essendo comunque decisiva ed imprescindibile l'omessa o la ritardata pubblicazione sul PVP, che, per svariate ragioni, ben potrebbe essere comunque effettuata dal professionista delegato nonostante il mancato versamento del contributo;*

2) *è opportuno che il giudice fissi un termine entro il quale il creditore (pignorante o intervenuto munito di titolo esecutivo) debba effettuare il pagamento del contributo in una data antecedente rispetto al "termine finale" perentorio fissato per l'effettuazione della pubblicità sul PVP, ma il mancato rispetto del primo termine non determina automaticamente l'estinzione del processo esecutivo, essendo questa sempre e comunque subordinata al decorso del secondo termine senza che sia stata effettuata la pubblicità sul PVP;*

3) *l'estinzione del processo esecutivo per la mancata pubblicità sul PVP presuppone, in ogni caso, una valutazione del giudice dell'esecuzione in merito all'imputabilità o meno al creditore delle relative cause; in questa prospettiva si pone anche la giurisprudenza di merito quando afferma che il giudice dell'esecuzione deve valutare se sussistano, o meno, ragioni che hanno impedito il pagamento (che potrebbero anche afferire a problemi di ordine tecnico-legale in sede di esecuzione dello stesso indipendenti dalla volontà del creditore), non potendo, in ogni caso, limitarsi a verificare la mancata corresponsione dell'importo al professionista delegato.*

Appare evidente come, nel caso in esame, nessuna delle condizioni richieste dalla legge ed integranti la predetta estinzione, sia di fatto intervenuta.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Alla luce di quanto evidenziato, nel caso di specie, tenuto conto che il pagamento del PVP, come si potrà verificare dalla contabile allegata, è intervenuto in data 05.07.2021 (bonifico disposto il 02.07.2021 con valuta 05.07.2021) e quindi in data abbondantemente precedente alla data fissata per il primo esperimento di vendita indicata per il 22.10.2021, ne deriva che non vi è stato alcun ritardo sanzionabile ai sensi dell'art 631 bis cpc.

....omissis...

Inoltre, sempre in tema di presunta “carenza di interesse” è necessario evidenziare che detto pagamento interveniva a distanza di soli 14 giorni tra la data di emissione della nuova fattura e nota di credito della precedente emessa il 21.06.2021. Tale circostanza emerge dalla stessa relazione depositata in data 20/07/2021 dal professionista delegato ove viene indicato l'avvenuto pagamento come richiesto (cfr. pag. 3 della relazione del 20/7/2021).

È evidente l'errore in cui è caduto il Collegio nella persona del Giudice estensore nel non aver verificato la tempestività del detto pagamento in ragione dell'esperimento di vendita fissato per il 22.10.2021.

Infine, l'appellante ribadisce la manifestazione del proprio interesse alla prosecuzione della procedura.

Ebbene, l'ordinanza di vendita emessa dal G.E. all'udienza del 21/4/2021, che contiene la delega all'avv. **DIFENSORE** per lo svolgimento delle operazioni di vendita e per il compimento delle attività indicate negli artt.591 bis c.p.c. e 173 quater disp. att. c.p.c., liquidava a favore del delegato un acconto di € 1000,00 a titolo di anticipo sui compensi di delega e custodia, un acconto di € 600,00 a titolo di fondo spese per gli adempimenti pubblicitari su internet e un acconto di € 300,00 per ogni lotto posto in vendita quale ulteriore contributo per la pubblicazione sul PVP.

Fissava il termine perentorio per il pagamento degli acconti in 60 giorni prima del primo esperimento di vendita, disposto per il giorno 22/10/2021, indicando espressamente che il mancato rispetto di tale termine avrebbe comportato l'estinzione della procedura ex art.631 bis c.p.c..

Fissava in trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza il termine per il pagamento del fondo spese e dell'acconto sui compensi, prorogabile di ulteriori trenta giorni previo sollecito al pagamento da parte del delegato, e stabiliva che, in caso di mancata osservanza del termine così prorogato, il professionista avrebbe rimesso senza indugio il fascicolo al GE per i provvedimenti opportuni, riservando al G.E. la valutazione dell'omesso versamento di tali importi ai fini dell'estinzione anticipata della procedura per carenza di interesse.

Non fissava alcun termine per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP.

Poiché la rilevanza del mancato rispetto del termine fissato per il pagamento del fondo spese e dell'acconto sui compensi ai fini dell'estinzione della procedura era esplicitata nell'ordinanza di vendita, che, come rilevato nella sentenza impugnata, costituisce la lex specialis della vendita stessa, le contestazioni dell'appellante in ordine al fatto che l'estinzione della procedura esecutiva non potrebbe essere pronunciata, ex art.631 bis c.p.c., se non in caso di inosservanza del termine perentorio fissato per il pagamento delle spese di pubblicità obbligatoria sul PVP, avrebbero dovuto essere sollevate mediante opposizione ex art.617 c.p.c. all'ordinanza di vendita.

Anche la valutazione della rilevanza, ex art.631 bis c.p.c., della mancata fissazione, da parte dell'ordinanza di vendita, di un termine per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP, ai fini del sindacato sulla legittimità dell'ordinanza di estinzione, non può essere compiuta in mancanza di opposizione alla prima ex art.617 c.p.c..

L'ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione è quindi limitata alla contestazione della valutazione compiuta dal G.E. sulla carenza di interesse del creditore procedente alla prosecuzione della procedura e sul nesso di causalità tra il ritardo nel pagamento dell'acconto sui compensi e la mancata pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP.

A riguardo, si osserva che la valutazione che il G.E. si era riservato di compiere, sul perdurante interesse del creditore procedente che non avesse eseguito tale pagamento entro il termine fissato e prorogato, deve essere basata su un'analisi del comportamento obiettivo dello stesso e delle possibili giustificazioni di tale comportamento, ma non può tener conto di difficoltà organizzative interne del creditore, né di mere dichiarazioni di interesse come quella espressa dalla reclamante con il ricorso per l'impugnazione dell'ordinanza di estinzione. Non sono rilevanti nemmeno eventuali errori di fatturazione compiuti dal delegato, perché l'emissione della fattura può anche seguire il pagamento.

Dunque, come emerge dalla relazione dell'avv. **DIFENSORE** in data 30/6/2021, il delegato invitava il creditore con pec in data 23/4/2021 al pagamento dei compensi liquidati nell'ordinanza del 21.04.2021 e delle spese, precisando che non venivano richieste le spese per la pubblicità sui siti internet in quanto presenti fondi precedentemente versati e non spesi.

Scaduto inutilmente in data 21/5/2021 termine di 30 gg. fissato dal G.E., il delegato sollecitava il pagamento con pec del 24/5/2021, sicché questo avrebbe ancora potuto farsi entro il termine prorogato fino al 20/6/2021.

Invece, solo in data 17/6/2021, a seguito di ulteriore sollecito dell'avv. **DIFENSORE**, il legale del creditore chiedeva al delegato la cortesia di trasmettergli il file xml per verificare l'invio della copia di cortesia della fattura risalente al 26/5/2021. Ricevuto il file richiesto, il creditore procedente chiedeva la modifica della fatturazione in ordine al tipo di esenzione iva per le spese di pubblicità, cosa che avveniva in data 21/6/2021.

Il pagamento infine veniva eseguito con una disposizione di bonifico in data 2/7/2021, quando erano trascorsi undici giorni dalla ricezione della fattura rettificata e dodici giorni dalla scadenza del termine prorogato.

Intanto, il delegato aveva redatto la sua relazione e rimesso gli atti al G.E. come disposto nell'ordinanza di vendita, sospendendo le attività di pubblicazione dell'avviso sul PVP.

Ritiene la Corte che la pretesa dell'appellante di giustificare il ritardo sulla base dell'errore di fatturazione compito dal delegato non meriti accoglimento, dato che la fattura non costituisce un presupposto per il pagamento, che la fattura errata può comunque essere rettificata a posteriori e che, infine, il lasso di tempo trascorso tra la data di ricevimento della fattura corretta e la disposizione di bonifico dimostra il completo disinteresse del procedente per il rispetto del termine fissato per il primo pagamento dall'ordinanza di vendita.

Si ritiene che l'ordinanza di estinzione sia coerente e conseguente alle disposizioni dettate con l'ordinanza di vendita e che, quindi, l'appello vada respinto.

Non è necessario provvedere sulle spese, data la soccombenza dell'appellante e la contumacia di tutti gli appellati.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.1196/2021, pubblicata in data 28/12/2021, così decide:

- rigetta l'appello;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.

Roma, 4.11.2022

Il Presidente
dott. Giuseppe Lo Sinno

Il Consigliere estensore
dott.ssa Antonella Izzo